

Accordo per la gestione del contributo economico per la formazione dei professionisti sanitari

Il presente "Accordo per la gestione del contributo economico per la formazione dei professionisti sanitari" (di seguito "**Accordo**") viene sottoscritto

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 3950 del 06/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)
TRA

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A., società a socio unico con sede legale in Milano, Via Enrico Cialdini 16, PEC: BDdirezione generale@legalmail.it, capitale sociale di Euro 13.386.000,00, int. versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00803890151, soggetta a direzione e coordinamento di Becton Dickinson Europe Holdings SAS – Francia, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante, il Sig. Matteo Danielli (di seguito "**BD**" ovvero la "**Società**")

E

IRCCS Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con sede legale in via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano, PEC protocollo@pec.policlinico.mi.it Codice Fiscale e P. Iva 04724150968, in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Fabio Blandini, Direttore Scientifico, (di seguito "**HCO**")

di seguito anche collettivamente "**Parti**", o singolarmente "**Parte**".

PREMESSO CHE

- a) la Società (ed eventuali società ad essa collegate) operano nell'ambito di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e/o vendita di tecnologie mediche;
- b) l'HCO, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) caratterizzato dall'integrazione tra assistenza, ricerca e formazione, persegue, inter alia, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica traslazionale e applicata nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ;
- c) è interesse della Società contribuire alla formazione scientifica dei professionisti sanitari nel rispetto dei Codici di MedTech Europe e di Confindustria Dispositivi Medici, delle normative anticorruzione e di ogni diversa normativa applicabile alle attività oggetto del presente Accordo;
- d) più precisamente, la Società intende erogare un contributo economico, di seguito meglio descritto e disciplinato (**Allegato 1**), per il sostegno alla formazione dei professionisti sanitari (di seguito "**HCP**") in occasione dell'evento formativo "EUSOBI 2026" che si terrà dall'1 al 3 Ottobre 2026 presso "MECC Maastricht, Forum" a Maastricht (Paesi Bassi) (di seguito l' "**Evento**");
- e) l'HCO è interessata a beneficiare del contributo economico messo a disposizione dalla Società al fine di consentire ai propri dipendenti/associati/collaboratori di partecipare all'Evento.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Contributo

1.1 La Società conviene di erogare a favore della HCO un contributo economico pari a MILLECENTONOVANTUNO/00 euro (€ 1191,00) come previsto da e per le finalità di cui al successivo articolo 1.3 (di seguito "**Contributo**"). Resta inteso che il Contributo sarà fisso e onnicomprensivo e, al netto dell'iva, la Società non sarà tenuta al pagamento di nessun altro importo in base al presente Accordo.

1.2 Il pagamento a favore della HCO sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, tramite versamento al seguente conto corrente bancario della HCO:

Titolare del conto: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Istituto bancario:

Codice IBAN: IT54A0306901791100000300006

Codice BIC: BCITITMM

1.3 L'HCO utilizzerà il Contributo esclusivamente per consentire la partecipazione degli HCP all'Evento, in conformità con quanto previsto nel presente Accordo e per le finalità indicate nell'Allegato 1.

Qualsivoglia variazione dello scopo cui inizialmente era stato destinato il Contributo dovrà essere approvata preventivamente per iscritto dalla Società, a fronte di dettagliata documentazione scritta.

1.4 Le Parti convengono che l'erogazione del Contributo ha finalità esclusivamente scientifiche e/o formative e non si intende in alcun modo destinato alla promozione di prodotti, servizi o attività commerciali della Società.

2. Etica e Compliance

2.1 L'HCO garantirà che l'utilizzo del Contributo:

- a) sia conforme a tutte le norme locali e straniere eventualmente applicabili (incluse le leggi sulla protezione dei dati personali) e al Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici e agli eventuali ulteriori codici di condotta del settore applicabili. A titolo esemplificativo, pertanto, l'HCO non potrà utilizzare il Contributo per attività non consentite dai codici, quali, ad esempio, attività di intrattenimento, selezione di hotel di categoria extra-lusso (i.e. superiori a quattro stelle) o per partecipazione a eventi sociali o per la copertura delle spese relative ad accompagnatori degli HCP selezionati (ad esempio familiari);
- b) sia conforme ai requisiti di trasparenza del Contributo.

2.2 Se applicabile, l'Evento dovrà essere approvato dal Conference Vetting System di Ethical MedTech o dal SVC di Confindustria Dispositivi Medici prima di qualsivoglia utilizzo del Contributo ai fini dell'Evento.

2.3 Le Parti convengono specificamente che l'erogazione del Contributo non è implicitamente, né esplicitamente, connesso o collegato alla stipula di un contratto con le strutture sanitarie di riferimento degli HCP che parteciperanno all'Evento, avente ad oggetto l'acquisto, il noleggio, la raccomandazione, la prescrizione, l'uso, la fornitura o la commessa di prodotti o servizi della Società né viene effettuata alla stregua di ricompensa per passati acquisti, usi, ordini, raccomandazioni o prescrizioni.

2.4 La Società aderisce a Confindustria Dispositivi Medici e al suo Codice Etico e, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza ivi previsti, la Società pubblicherà sul proprio sito internet, attraverso un apposito Modello di Trasparenza, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati annualmente nei confronti dell'HCO.

2.5 La Società si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'HCO dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice di Condotta della Società (entrambi i documenti disponibili presso la sede sociale della Società e all'indirizzo <https://www.bd.com/it-it/about-bd/our-company#eticaecompliance>) e si impegna a rispettarli come obbligo fondamentale discendente dall'essere parte del presente Accordo.

2.6 L'HCO prende atto che la Società attribuisce grande importanza alla propria reputazione di società rispettosa dell'etica e al proprio impegno ad osservare le leggi vigenti. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'HCO dichiara e garantisce di avere pienamente compreso la linea programmatica della Società per quanto concerne le relazioni con clienti e fornitori, dichiarando che, nel dare esecuzione al presente Accordo, osserverà tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili, i regolamenti, i codici di condotta e le disposizioni amministrative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 231/2001, il D.Lgs. 165/2001, quelle per la lotta contro il riciclaggio, la corruzione di funzionari pubblici (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo lo US Foreign Corrupt Practices Act e lo UK Anti Bribery Act), il Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici e il Codice Etico di MedTech Europe (disponibili su www.confindustriadm.it e www.medtecheurope.org).

2.7 In conformità al D. Lgs. 24/2023 e s.m.i., BD ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni ("Sistema Whistleblowing"), attraverso l'istituzione di diversi canali di segnalazione, il tutto come meglio descritto dalla Policy Whistleblowing disponibile al link [policy-whistleblowing.pdf \(bd.com\)](#). Per qualsiasi altra segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione del Sistema Whistleblowing, è sempre possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail EthicsOffice@BD.com ovvero rivolgersi a un rappresentante dell'Ufficio Etica e Conformità BD.

3. Utilizzo del Contributo

3.1 Il Contributo viene versato per il perseguimento di scopi scientifici e/o formativi e non deve essere impiegato, nemmeno in parte, al fine di promuovere attività commerciali o i prodotti della Società. L'HCO si impegna ad utilizzare il Contributo unicamente ed esclusivamente per coprire i costi per la partecipazione degli HCP all'Evento e non per realizzare eventi di svago, ricreativi o sociali né per fare fronte alle spese degli eventuali accompagnatori (ad es. familiari) degli HCP selezionati.

4. Selezione Indipendente

4.1 La Società non sarà coinvolta in alcun modo nella selezione dei singoli HCP che beneficeranno del Contributo.

4.2 L'HCO sarà l'unica responsabile per:

- la selezione dei singoli HCP beneficiari del Contributo;
- il contenuto del programma dell'Evento;

- la selezione di relatori, moderatori e/o *panelist* che presenzieranno nel corso dell'Evento (di seguito singolarmente "**Relatore**");
- l'eventuale pagamento dell'onorario del Relatore.

5. Diritti di verifica e revisione

5.1 Successivamente all'Evento, l'HCO fornirà alla Società un resoconto sull'uso del Contributo e/o adeguata documentazione a riprova che il Contributo è stato utilizzato nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Accordo. L'HCO non fornirà, tuttavia, alla Società l'elenco degli HCP che hanno partecipato/parteciperanno all'Evento con il Contributo della Società.

5.2 Fermi restando gli obblighi legali, fiscali e contabili interni e/o le leggi applicabili cui la Società potrebbe dover ottemperare, l'HCO prende atto ed accetta che la Società stessa possa, direttamente o per il tramite di una terza parte indipendente, condurre in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di almeno 14 (quattordici) giorni, una ispezione presso i locali dell'HCO al fine di verificare la conformità dell'utilizzo del Contributo da parte degli stessi ai termini e alle condizioni del presente Accordo, fermo restando il rispetto della normativa applicabile laddove quest'ultima preveda un accesso limitato a certe tipologie di dati. A tal fine, l'HCO garantirà pieno accesso a tutte le informazioni, le sedi e il personale dipendente come da richiesta della Società. L'HCO ottempererà a tutte le ragionevoli richieste, indicazioni e requisiti di controllo della Società e collaborerà con la stessa assistendola nel corso di tali verifiche.

6. Fondi inutilizzati

6.1 L'eventuale quota parte del Contributo non utilizzata dall'HCO verrà restituita prontamente alla Società unitamente a un dettagliato resoconto sul punto.

7. Durata e risoluzione

7.1 Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione da ambo le Parti (di seguito "**Data di Efficacia**") e cesserà di essere efficace al completamento integrale dell'Evento.

7.2 La Società avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente Accordo in qualsiasi momento, a mezzo comunicazione scritta:

- a) in caso di grave inadempimento da parte dell'HCO cui lo stesso non ha posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica scritta della Società relativa a tale inadempimento;
- b) in caso di colpa grave, false dichiarazioni o comportamento doloso;
- c) in caso di mancata approvazione dell'Evento da parte del Conference Vetting System di Ethical MedTech o dell'equivalente SVC, ove richiesta, oppure di dichiarazione di non conformità dell'Evento alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe o di Confindustria Dispositivi Medici;
- d) in caso di cancellazione dell'Evento.

In tutti i casi di risoluzione anticipata dal presente Accordo, l'HCO non avrà più diritto di ricevere il Contributo e ove lo abbia già ricevuto, in tutto o in parte, dovrà restituirlo prontamente, e in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla Società se e nei limiti in cui non lo abbia ancora autorizzato, fornendo altresì un resoconto dettagliato della parte del Contributo eventualmente già spesa.

7.3 Nel caso in cui la Società decida di risolvere l'Accordo in base a quanto sopra successivamente alla Data di Efficacia, ove applicabile, l'HCO compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rimuovere tutti i riferimenti alla Società, ogni volta che questo risulti tecnicamente fattibile.

7.4 La risoluzione del presente Accordo ai sensi del presente articolo è senza pregiudizio dei diritti, azioni e rimedi in capo alla Società, ivi incluso, pertanto, il diritto al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.

8. Varie

8.1 È obbligo dell'HCO stipulare una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile) relativamente al presente Accordo, che tenga indenne la Società da tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del presente Accordo, indipendente dalla eventuale causa che ha determinato il danno, comprensiva di polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), persone (compreso il personale) e cose/materiali/opere/danni. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'HCO potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra descritte. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività di cui al presente Accordo.

8.2 Nel caso in cui l'organizzazione dell'Evento sia di responsabilità dell'HCO, l'HCO si impegna a realizzare l'Evento, a proprie cure e spese, in modo diligente e nel rispetto della normativa applicabile, acquisendo tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta previsti per la esecuzione dell'Evento, ivi inclusa l'approvazione di cui all'art. 2.2 dell'Accordo, ove

applicabile. La Società, pertanto, non sarà in nessun caso e a nessun titolo ritenuta responsabile per qualsivoglia danno che dovesse essere causato a persone o cose dallo svolgimento dell'Evento.

8.3 L'HCO è responsabile nei confronti della Società e/o dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri obblighi contrattuali. Durante l'esecuzione dell'Accordo, l'HCO sarà responsabile per i danni sofferti dalla Società e/o dai terzi e causati dal personale da esso impiegato, e pertanto dovrà adottare tutte le misure necessarie per prevenire i possibili rischi e garantire la sicurezza.

8.4 È fatto obbligo all'HCO di mantenere la Società sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare durante la vigenza del presente Accordo, nonché da eventuali richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Società da parte dei terzi danneggiati.

8.5 Il presente Accordo, le sue premesse ed Allegati rappresentano la totalità delle pattuizioni tra le Parti in merito al suo oggetto e sostituiscono qualsivoglia precedente pattuizione, orale o scritta, relativamente a tale oggetto.

8.6 Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere formalizzata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati di ambo le Parti.

8.7 Le Parti convengono che ciascuna di esse sarà autonoma rispetto all'altra e che il presente Accordo non crea tra le Parti una partnership, joint venture, rappresentanza o rapporto di altra natura.

8.8 L'HCO non cederà il presente Accordo, o trasferirà in tutto o in parte i diritti e gli obblighi da esso derivanti a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Società.

8.9 Le Parti concordano di rispettare le normative applicabili in materia di protezione dei dati personali nell'esecuzione del presente Accordo e di trattare tutti i dati personali in conformità alle rispettive informative sulla privacy. In particolare, le Parti potranno scambiarsi i dati di contatto e altri dati personali dei propri dipendenti, agenti, direttori, rappresentanti e altre persone che agiscono per loro conto al fine di consentire alle Parti di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo.

8.10 L'Accordo è regolato dalla legge italiana.

8.11 Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Accordo al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente Accordo o relative allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

9. Disposizioni finali

9.1 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni dell'Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima né pregiudicare i diritti sorti.

9.2 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola dell'Accordo non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora, in caso di tale eventualità, ad adoperarsi per sostituire detta clausola, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

10. Negoziazioni

10.1 L'Accordo è stato oggetto di negoziazione tra le Parti e di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Sottoscrivendo il presente Accordo, le Parti convengono sui termini e le condizioni dello stesso.

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Nome e cognome: Matteo Danielli

Titolo: Amministratore delegato

Data: _____

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Nome e cognome: Prof. Fabio Blandini

Titolo: Direttore Scientifico

Data: 28.09.26

Allegato 1: Dettagli del Contributo

A- DETTAGLI DELL'EVENTO E CRITERI DI SELEZIONE	
TITOLO DELL'EVENTO	EUSOBI 2026
LUOGO	Maastricht (Paesi Bassi)
DATA	01-03 Ottobre 2026
NUMERO DI HCP	1
B- CONDIZIONI ECONOMICHE	

Voce di Spesa	Costo Stimato	Dettagli della Tariffa Flessibile
Quota Iscrizione	500 €	Tariffa Standard EUSOBI 2026
Volo A/R (Linate)	281 €	Tariffa <i>Flex</i> di Brussels Airlines (Diretto)
Trasferimento A/R	80 €	Biglietto a tariffa intera standard SNCB / NMBS
Alloggio (2 notti)	330 €	Tariffa Business rimborsabile (Hotel The Dutch)
TOTALE STIMATO	1191 €	Prezzo totale a persona (Tutto Flessibile)